Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2025/0363(COD)

23.7.2026

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)
(COM(2025)0840 – C10-0307/2025 – 2025/0363(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatrice: Stéphanie Yon-Courtin

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

MOTIVAZIONE.....42

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI.....44

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (COM(2025)0840 – C10-0307/2025 – 2025/0363(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0840),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0307/2025),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 febbraio 2022[1],

– visto l'articolo 60 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0000/2026),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

[1] GU C , , pag. .

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) In vari Stati membri gli incentivi fiscali svolgono un ruolo importante nel promuovere la diffusione dei prodotti pensionistici individuali. Gli incentivi fiscali per i prodotti pensionistici individuali possono assumere forme diverse. In molti Stati membri i contributi versati per i prodotti pensionistici individuali sono ammessi a una qualche forma di agevolazione fiscale. Analogamente in molti Stati membri il reddito ottenuto con l'investimento nei prodotti pensionistici individuali non è tassabile (perché esentato esplicitamente o di fatto) quando il fornitore è soggetto ad imposta ma autorizzato a dedurre dalla base imponibile le dotazioni versate alla riserva pensionistica. Possono essere concessi incentivi fiscali anche nella fase di decumulo mediante l'applicazione di un'aliquota fiscale agevolata al pagamento della pensione individuale. Il principio del trattamento nazionale si applica ai risparmiatori in PEPP. ***Pertanto*** un ***PEPP oggettivamente comparabile a*** un prodotto ***pensionistico individuale commercializzato in un dato Stato membro dovrebbe poter beneficiare delle stesse agevolazioni*** fiscali ***concesse al prodotto pensionistico individuale in tale*** Stato membro. ***Tale principio dovrebbe applicarsi anche quando il PEPP è fornito da un fornitore di un altro Stato membro. Lo stesso trattamento*** non ***meno favorevole dovrebbe applicarsi anche alle misure previste dal diritto nazionale relative ad altri incentivi per*** i prodotti pensionistici individuali o ***a*** misure ***aventi finalità*** o ***effetti equivalenti***.	(9) In vari Stati membri gli incentivi fiscali svolgono un ruolo importante nel promuovere la diffusione dei prodotti pensionistici individuali. Gli incentivi fiscali per i prodotti pensionistici individuali possono assumere forme diverse. In molti Stati membri i contributi versati per i prodotti pensionistici individuali sono ammessi a una qualche forma di agevolazione fiscale. Analogamente in molti Stati membri il reddito ottenuto con l'investimento nei prodotti pensionistici individuali non è tassabile (perché esentato esplicitamente o di fatto) quando il fornitore è soggetto ad imposta ma autorizzato a dedurre dalla base imponibile le dotazioni versate alla riserva pensionistica. Possono essere concessi incentivi fiscali anche nella fase di decumulo mediante l'applicazione di un'aliquota fiscale agevolata al pagamento della pensione individuale. Il principio del trattamento nazionale si applica ai risparmiatori in PEPP. ***Dato che i vantaggi fiscali svolgono*** un ***ruolo crescente nel determinare la diffusione di*** un prodotto ***transfrontaliero sul mercato nazionale, gli Stati membri non dovrebbero discriminare alcun prodotto di questo tipo. Fatta salva l'applicazione delle legislazioni*** fiscali ***degli Stati membri, l'articolo 110 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che "nessuno*** Stato membro ***applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni"***. ***Tale principio di non discriminazione è consolidato e costantemente rispettato nella***

giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Pertanto, gli Stati membri non ***dovrebbero utilizzare la tassazione come strumento per discriminare i PEPP rispetto ai prodotti pensionistici individuali nazionali comparabili (prodotti del terzo pilastro), in modo da rendere*** i ***PEPP effettivamente meno attraenti rispetto ai*** prodotti pensionistici individuali ***nazionali comparabili. Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che le disposizioni fiscali siano applicate in modo discriminatorio tale da rendere i PEPP meno attraenti, la Commissione, il Parlamento europeo*** o ***qualsiasi Stato membro dovrebbero poter chiedere allo Stato membro interessato di fornire una giustificazione per tali*** misure ***senza indebito ritardo. Qualora la giustificazione fornita,*** o ***l'assenza di una giustificazione, sia ritenuta insoddisfacente, il Parlamento europeo dovrebbe poter chiedere alla Commissione di agire a norma dell'articolo 258 TFUE. A seguito di tale richiesta, la Commissione dovrebbe adottare misure adeguate a norma dell'articolo 258 TFUE.***

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per promuovere la diffusione dei PEPP, è essenziale che il PEPP offra ai risparmiatori un buon rapporto costi-benefici e sia pertanto attraente e competitivo. Per garantire che i potenziali fornitori di PEPP sviluppino prodotti in linea con tali obiettivi, la domanda di registrazione di un PEPP dovrebbe	***soppresso***

attestare la capacità di soddisfare i requisiti in materia di governance e controllo del prodotto e indicare come il prodotto sia concepito per offrire ai risparmiatori in PEPP un buon rapporto costi-benefici.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di garantire che i prodotti più efficienti sotto il profilo dei costi attraggano una quota crescente di risparmi, contribuendo in tal modo al consolidamento e allo sviluppo del settore delle pensioni individuali, è opportuno promuovere la concorrenza nel mercato dei PEPP. Per sostenere tale obiettivo e aiutare i potenziali risparmiatori a scegliere in modo consapevole, il registro pubblico centrale tenuto ***dall'EIOPA*** dovrebbe essere ***ampliato*** per ***includere*** informazioni sui ***costi*** e sui ***risultati passati dei PEPP***. ***Tale ampliamento*** dovrebbe ***essere realizzato senza creare indebiti oneri di comunicazione a carico dei fornitori*** di PEPP, in ***quanto*** le informazioni ***pertinenti saranno disponibili nel documento*** contenente le informazioni ***chiave***. Per garantire l'accuratezza e la comparabilità, le informazioni contenute nel registro dovrebbero essere aggiornate almeno una volta all'anno.	(11) Al fine di garantire che i prodotti più efficienti sotto il profilo dei costi attraggano una quota crescente di risparmi, contribuendo in tal modo al consolidamento e allo sviluppo del settore delle pensioni individuali, è opportuno promuovere la concorrenza nel mercato dei PEPP. Per sostenere tale obiettivo e aiutare i potenziali risparmiatori a scegliere in modo consapevole, il registro pubblico centrale tenuto ***dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)*** dovrebbe essere ***riveduto. Il registro pubblico centrale, nella sua forma attuale, non è abbastanza facile da usare e le informazioni messe in evidenza non sono quelle più pertinenti per i consumatori. È il caso, ad esempio, del numero di registrazione di un PEPP, che è una delle prime informazioni visualizzate, pur essendo pertinente soprattutto per le autorità competenti. Per contro, attualmente non vengono visualizzate informazioni di maggiore rilevanza per i consumatori, come i dati di contatto del fornitore del PEPP. Per questo motivo è fondamentale che l'EIOPA fornisca il registro pubblico centrale come piattaforma rivolta ai consumatori. L'EIOPA dovrebbe pertanto aggiornare e mantenere il registro***

pubblico centrale in modo che i consumatori possano utilizzarlo in modo semplice, comprensibile e interattivo. Dopo i test sui consumatori, l'EIOPA dovrebbe prendere in considerazione, se del caso, l'uso di grafici, immagini, filtri per paese, colori o qualsiasi altro elemento che possa rendere la piattaforma semplice e di facile utilizzo. Il registro pubblico centrale dovrebbe concentrarsi sui ***punti di informazione chiave pertinenti per i consumatori e non duplicare il documento contenente le informazioni chiave (KID)***. ***Il registro pubblico centrale dovrebbe pertanto individuare le principali categorie di informazioni pertinenti per il consumatore e dovrebbe comprendere gli Stati membri in cui il PEPP è distribuito, il nome del prodotto, le caratteristiche del prodotto, ad esempio se si tratta di un prodotto EuroPension o di un PEPP su misura, le attività in cui il PEPP sarà investito, i metodi di uscita, ad esempio una somma forfettaria o una rendita, le possibilità di ritiro anticipato; indicatori di rischio, commissioni, risultati passati, eventuali agevolazioni fiscali; informazioni di contatto del fornitore del PEPP e un link al KID contenente le altre informazioni pertinenti. Tali informazioni mirano ad aiutare il consumatore a individuare l'offerta sul mercato dell'Unione, in particolare negli Stati membri***. Per garantire l'accuratezza e la comparabilità, le informazioni contenute nel registro ***pubblico centrale*** dovrebbero essere aggiornate almeno una volta all'anno.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Il livello dei costi e degli oneri associati ai prodotti pensionistici individuali può avere effetti significativi sui risultati pensionistici finali per i risparmiatori, che potrebbero non essere sempre trasparenti o facilmente comparabili. ***L'assenza di criteri chiari e armonizzati per valutare se i costi siano giustificati e proporzionati ai rendimenti offerti rischia di minare la fiducia nei PEPP e di scoraggiare la partecipazione. È pertanto necessario istituire un quadro strutturato incentrato sul rapporto costi-benefici, che garantisca che i PEPP producano risultati equi per i risparmiatori e che i loro costi e risultati siano proporzionati alle loro caratteristiche, ai loro obiettivi e al loro profilo di rischio-rendimento, offrendo in tal modo un buon rapporto costi-benefici***.	(14) Il livello dei costi e degli oneri associati ai prodotti pensionistici individuali può avere effetti significativi sui risultati pensionistici finali per i risparmiatori, che potrebbero non essere sempre trasparenti o facilmente comparabili. ***Per garantire un livello elevato di tutela dei risparmiatori in PEPP e promuovere la coerenza normativa, è opportuno rafforzare i requisiti in materia di governance e controllo del prodotto applicabili ai fornitori di PEPP. Ciò giustifica l'allineamento alle norme quali modificate nel contesto della strategia per gli investimenti al dettaglio, prendendo in considerazione nel contempo le specificità del PEPP come prodotto di risparmio a lungo termine***.

Or. en

Motivazione

I considerando 14 e 16 sono uniti.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Per garantire che i PEPP siano concepiti e distribuiti nel migliore interesse dei risparmiatori, la valutazione del rapporto costi-benefici dovrebbe essere integrata nel più ampio quadro in materia di governance e controllo del prodotto. Il processo di approvazione del prodotto dovrebbe individuare il mercato di riferimento, gli obiettivi e le esigenze dei risparmiatori e dimostrare, prima che	***soppresso***

il prodotto sia approvato per la distribuzione, che i costi e gli oneri totali sono giustificati e proporzionati alla luce dei benefici e dei risultati attesi. Per rafforzare la fiducia dei consumatori nei PEPP, un PEPP che non soddisfa tali criteri non dovrebbe essere approvato, creato o distribuito.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Per garantire un livello elevato di tutela dei risparmiatori in PEPP e promuovere la coerenza normativa, è opportuno rafforzare i requisiti in materia di governance e controllo del prodotto applicabili ai fornitori di PEPP. Ciò giustifica l'allineamento ai requisiti stabiliti nella direttiva (UE) 2016/97[6], modificata nel contesto della strategia per gli investimenti al dettaglio, e la presa in considerazione delle specificità del PEPP come prodotto di risparmio a lungo termine.	***soppresso***

[6] Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19, ELI: ***http://data.europa.eu/eli/dir/2016/97/oj)***

Or. en

Motivazione

Testo trasferito al considerando 14.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Poiché la registrazione di un PEPP avviene prima che sia possibile appurare se il prodotto offra effettivamente ai risparmiatori un buon rapporto costi-benefici nella pratica, alcuni PEPP potrebbero offrire in realtà un rapporto costi-benefici inferiore a quello inizialmente indicato. Le autorità competenti dovrebbero avere il potere di monitorare gli sviluppi e dovrebbero poter imporre misure correttive, ove necessario.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) Il quadro sui PEPP dovrebbe essere applicato in modo coerente con la normativa prudenziale settoriale. Ciò è particolarmente importante per la fornitura di comunicazioni e pratiche di marketing, ma anche per il PEPP KID. Per quanto riguarda quest'ultimo, al fine di garantire la coerenza e la comparabilità tra i KID previsti dai vari strumenti legislativi dell'Unione, le informazioni fornite ai consumatori dovrebbero essere presentate in modo chiaro e comprensibile e il PEPP KID dovrebbe essere allineato, se del caso, ai requisiti applicabili nell'ambito del quadro previsto dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis]. In caso di modifica sostanziale di tale regolamento, il PEPP

KID dovrebbe essere allineato, se del caso, al KID dei PRIIP, al fine di garantire la comparabilità tra i prodotti finanziari per i consumatori dell'Unione ed evitare inutili oneri amministrativi per i fornitori e i distributori di PEPP che rientrano nell'ambito di applicazione di altre normative settoriali.

[1 bis] ***Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1286/oj).***

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) La fiducia dei consumatori è essenziale per il successo dei PEPP. Secondo l'indagine Eurobarometro 2025 dell'EIOPA, il 54 % dei consumatori dell'Unione sarebbe più propenso ad acquistare un prodotto pensionistico recante un marchio ufficiale dell'Unione, percentuale che sale al 65 % tra i consumatori di età inferiore ai 24 anni. I consumatori associano tale marchio al rispetto di rigorose norme dell'Unione, una maggiore fiducia nei fornitori, una maggiore protezione dei consumatori e una maggiore trasparenza. La designazione dei PEPP di base come "prodotto EuroPension" per i risparmiatori in PEPP dovrebbe pertanto essere introdotta come marchio

dell'Unione per il PEPP predefinito, al fine di fornire ai consumatori un'indicazione chiara e riconoscibile che il prodotto è conforme ai requisiti armonizzati dell'Unione in materia di semplicità, sicurezza, trasparenza e rapporto qualità/prezzo.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) ***L'articolo 45, paragrafo 2, del*** regolamento (UE) 2019/1238 impone che il PEPP di base sia soggetto a un massimale per i costi e le commissioni pari all'1 %***, mentre l'articolo 34, paragrafo 2, di detto regolamento impone al fornitore di PEPP o al distributore di PEPP di prestare consulenza prima della conclusione di un contratto PEPP di base***. Tali obblighi hanno sollevato preoccupazioni tra i potenziali fornitori e distributori, in quanto si ritiene che limitino la realizzabilità commerciale dell'offerta di PEPP, in particolare attraverso canali digitali. Il massimale fisso dell'1 % per le commissioni non è necessariamente il modo più efficace per proteggere i risparmiatori e i beneficiari e non riflette un rapporto di proporzionalità tra i benefici e i rendimenti offerti ai risparmiatori, le spese sostenute dai fornitori e le commissioni applicate. I fornitori spesso subiscono perdite nei primi anni di vigenza di un contratto, quando i costi di acquisizione e configurazione sono elevati, mentre l'imposizione di un massimale per le commissioni potrebbe svantaggiare i risparmiatori negli anni successivi, con l'aumento progressivo del capitale accumulato e dei costi assoluti, nonostante	(19) ***Il*** regolamento (UE) 2019/1238 impone che il PEPP di base sia soggetto a un massimale per i costi e le commissioni pari all'1 %. Tali obblighi hanno sollevato preoccupazioni tra i potenziali fornitori e distributori, in quanto si ritiene che limitino la realizzabilità commerciale dell'offerta di PEPP, in particolare attraverso canali digitali. Il massimale fisso dell'1 % per le commissioni non è necessariamente il modo più efficace per proteggere i risparmiatori e i beneficiari e non riflette un rapporto di proporzionalità tra i benefici e i rendimenti offerti ai risparmiatori, le spese sostenute dai fornitori e le commissioni applicate. I fornitori spesso subiscono perdite nei primi anni di vigenza di un contratto, quando i costi di acquisizione e configurazione sono elevati, mentre l'imposizione di un massimale per le commissioni potrebbe svantaggiare i risparmiatori negli anni successivi, con l'aumento progressivo del capitale accumulato e dei costi assoluti, nonostante l'onere della gestione sia più contenuto. Il massimale dell'1 % per le commissioni potrebbe anche determinare una disparità di condizioni a causa delle differenze tra i vari Stati membri per quanto riguarda il trattamento dell'IVA. Pertanto al fine di

l'onere della gestione sia più contenuto. Il massimale dell'1 % per le commissioni potrebbe anche determinare una disparità di condizioni a causa delle differenze tra i vari Stati membri per quanto riguarda il trattamento dell'IVA. Pertanto al fine di promuovere la diffusione del PEPP e garantire un prodotto sostenibile e di qualità elevata è necessario eliminare tali obblighi. Per continuare a tutelare i consumatori e garantire che il PEPP di base rimanga un prodotto semplice e adeguato per la pensione, esso dovrebbe essere concepito con una strategia di investimento integrata basata sul ciclo di vita, che assicuri un adeguato equilibrio tra la crescita e l'attenuazione del rischio. ***Per la medesima ragione,*** le attività del PEPP di base ***dovrebbero essere investite prevalentemente in attività quotate e non complesse ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, primo comma,*** della ***direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio***[7]***. Per promuovere la diversificazione mantenendo nel contempo la semplicità***, ***i fornitori*** del ***PEPP di base dovrebbero essere autorizzati ad allocare una piccola parte delle*** attività***,*** non ***superiore al 5 %, ad altri strumenti finanziari, comprese attività alternative***.

promuovere la diffusione del PEPP e garantire un prodotto sostenibile e di qualità elevata è necessario eliminare tali obblighi. Per continuare a tutelare i consumatori e garantire che il PEPP di base rimanga un prodotto semplice e adeguato per la pensione, esso dovrebbe essere concepito con una strategia di investimento integrata basata sul ciclo di vita, che assicuri un adeguato equilibrio tra la crescita e l'attenuazione del rischio. Le attività del PEPP di base ***etichettato come "prodotto EuroPension" per i risparmiatori in PEPP dovrebbero essere investite conformemente al "principio*** della ***persona prudente", onde consentire un'adeguata allocazione delle attività nelle diverse fasi della vita del prodotto, compresi***, ***se*** del ***caso, investimenti in*** attività non ***quotate dell'Unione***.

---

[7] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj)

[7] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj)

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) ***Per garantire la qualità della consulenza e tutelare gli interessi dei potenziali risparmiatori in*** PEPP, ***qualsiasi*** consulenza ***prestata in relazione al PEPP*** di ***base dovrebbe essere fornita su base indipendente e solo su richiesta del cliente. Considerando sia*** la ***natura non complessa*** del ***PEPP di base sia il carattere indipendente*** della ***consulenza, è opportuno prevedere che, qualora tale consulenza sia prestata, il distributore di*** PEPP ***non abbia l'obbligo*** di ***ottenere informazioni sulle conoscenze e sull'esperienza del potenziale risparmiatore in PEPP. Tale approccio garantisce che la consulenza rimanga obiettiva, proporzionata*** ed efficiente per ***i distributori***, ***mantenendo nel contempo un*** livello ***elevato*** di ***tutela degli investitori e promuovendo l'accessibilità del PEPP di base in tutta l'Unione attraverso svariati canali di distribuzione. Per i PEPP su misura e più sofisticati, la consulenza rimane essenziale per offrire ai potenziali risparmiatori la soluzione su misura più idonea, tenendo conto delle loro conoscenze, della loro situazione finanziaria e della loro propensione al rischio.***	(20) ***Indipendentemente dal fatto che si tratti di un PEPP di base o di un*** PEPP ***su misura***, ***la*** consulenza ***è un aspetto importante della sottoscrizione*** di ***un prodotto pensionistico individuale per un risparmiatore in PEPP. Gli Stati membri dovrebbero garantire che la consulenza sia fornita in fasi importanti della vita del prodotto o in caso di cambiamenti significativi della situazione finanziaria del risparmiatore in PEPP. In ragione degli obiettivi e della natura del*** PEPP di ***base, i risparmiatori in PEPP dovrebbero beneficiare di un accompagnamento nel loro percorso di investimento nel modo più accessibile*** ed efficiente***.*** Per ***questo motivo***, ***al fine di mantenere il*** livello di ***protezione dei risparmiatori in PEPP e garantire un'esperienza quanto più agevole possibile, la consulenza sul PEPP dovrebbe essere fornita attraverso mezzi digitali. Il risparmiatore in PEPP dovrebbe mantenere il diritto di chiedere una consulenza di persona fornita tramite un consulente finanziario***, ***che il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP dovrebbe mettere a disposizione su richiesta***. .

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) I contributi dei datori di lavoro,	(22) I contributi dei datori di lavoro,

anche attraverso modalità di iscrizione automatica, si sono dimostrati efficaci nel superare gli ostacoli comportamentali al risparmio, tra cui l'inerzia o la mancanza di alfabetizzazione finanziaria, promuovendo nel contempo la fiducia, l'impegno e la partecipazione alle pensioni complementari. Il riconoscimento esplicito della possibilità per i datori di lavoro di versare contributi volontari in un PEPP potrebbe ***migliorare*** in ***modo significativo*** la visibilità, la pertinenza e la diffusione dei PEPP, in particolare tra i gruppi scarsamente serviti, compresi i lavoratori a basso reddito e a tempo parziale e i giovani lavoratori che sono all'inizio della loro carriera. ***Analogamente*** il fatto di consentire ai datori di lavoro di selezionare il PEPP nel contesto di un accordo aziendale che prevede l'iscrizione automatica ***potrebbe rafforzare ulteriormente la diffusione del PEPP e offrire ai dipendenti, in particolare negli Stati membri con sistemi pensionistici aziendali o professionali meno sviluppati,*** la possibilità di investire i loro risparmi a fini pensionistici in prodotti ben regolamentati ed efficienti sotto il profilo dei costi***. Gli Stati membri*** non ***dovrebbero pertanto impedire ai datori di lavoro di contribuire ai PEPP*** e ***dovrebbero garantire che tali contributi siano disciplinati da norme chiare sulla fornitura di informazioni ai dipendenti. Fatta salva la natura individuale del PEPP, gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di consentire che i*** PEPP ***siano forniti nell'ambito*** di ***un accordo aziendale che prevede l'iscrizione automatica, ove ciò sia in linea con le disposizioni nazionali in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale, sia compatibile con l'organizzazione dei sistemi pensionistici e con i contratti collettivi e non interferisca con gli schemi pensionistici aziendali o professionali esistenti***. Al fine di agevolare l'uso del PEPP in un contesto lavorativo, si rendono necessarie diverse modifiche del

anche attraverso modalità di iscrizione automatica, si sono dimostrati efficaci nel superare gli ostacoli comportamentali al risparmio, tra cui l'inerzia o la mancanza di alfabetizzazione finanziaria, promuovendo nel contempo la fiducia, l'impegno e la partecipazione alle pensioni complementari. ***Un PEPP cui contribuiscono sia il datore di lavoro sia il dipendente dovrebbe rimanere un prodotto pensionistico del terzo pilastro.*** Il riconoscimento esplicito della possibilità per i datori di lavoro di versare contributi volontari in un PEPP potrebbe ***rappresentare una preziosa opportunità per colmare il divario negli Stati membri o nei settori*** in ***cui non esistono regimi pensionistici del secondo pilastro e in cui i consumatori dispongono di pochi prodotti pensionistici validi del terzo pilastro. Ciò migliorerebbe inoltre*** la visibilità, la pertinenza e la diffusione dei PEPP, in particolare tra i gruppi scarsamente serviti, compresi i lavoratori a basso reddito e a tempo parziale e i giovani lavoratori che sono all'inizio della loro carriera. ***Pertanto,*** il fatto di consentire ai datori di lavoro di selezionare il PEPP nel contesto di un accordo aziendale che prevede l'iscrizione automatica***, laddove non sia disponibile alcuno schema pensionistico aziendale o professionale del secondo pilastro in un determinato Stato membro, potrebbe offrire ai dipendenti*** la possibilità di investire i loro risparmi a fini pensionistici in prodotti ben regolamentati ed efficienti sotto il profilo dei costi***, laddove*** non ***dispongano di opzioni alternative. Ciò dovrebbe rispettare il diritto nazionale sociale e del lavoro, essere compatibile con l'organizzazione dei sistemi pensionistici nazionali e dei contratti collettivi e non dovrebbe interferire con i regimi pensionistici aziendali o professionali esistenti. Se esiste un prodotto del secondo pilastro, il PEPP professionale può essere offerto dal datore di lavoro al dipendente come opzione supplementare e complementare del terzo***

regolamento (UE) 2019/1238 per garantire che non vi siano ostacoli indebiti alla contribuzione da parte dei datori di lavoro e per adattare il quadro pertinente alle specificità degli accordi aziendali.

pilastro. Gli Stati membri non dovrebbero pertanto impedire ai datori di lavoro di contribuire ai PEPP, ma dovrebbero garantire che tali contributi siano disciplinati da norme chiare sulla fornitura di informazioni ai dipendenti. Al fine di agevolare l'uso del PEPP in un contesto lavorativo, si rendono necessarie diverse modifiche del regolamento (UE) 2019/1238 per garantire che non vi siano ostacoli indebiti alla contribuzione da parte dei datori di lavoro e per adattare il quadro pertinente alle specificità degli accordi aziendali.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) I risparmi accumulati nei prodotti pensionistici individuali sono per loro natura a lungo termine. Tuttavia, per agevolare la diffusione dei PEPP, è importante che gli Stati membri non ostacolino il trasferimento ***di altri risparmi*** pensionistici ***ai*** PEPP. Per rendere ***attraenti tali trasferimenti***, gli Stati membri dovrebbero garantire che i PEPP non incontrino ostacoli finanziari o amministrativi sproporzionati o di carattere discriminatorio tali da rendere ***il trasferimento*** a un ***PEPP*** più costoso rispetto ai trasferimenti tra altri prodotti pensionistici individuali. ***Per la medesima ragione i*** PEPP ***dovrebbero anche beneficiare dello stesso trattamento fiscale riservato a*** prodotti pensionistici ***individuali*** nazionali ***comparabili***.	(23) I risparmi accumulati nei prodotti pensionistici individuali sono per loro natura a lungo termine. Tuttavia, per agevolare la diffusione dei PEPP, è importante che gli Stati membri non ostacolino il trasferimento ***tra PEPP e dai PEPP a prodotti*** pensionistici ***individuali. I consumatori dovrebbero poter beneficiare della piena portabilità tra tutte le configurazioni di PEPP. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero consentire i trasferimenti tra PEPP, indipendentemente dal tipo di PEPP interessato, che si tratti di un "prodotto EuroPension" o di un PEPP su misura. Anche un PEPP professionale dovrebbe poter essere trasferito. Inoltre,*** per rendere ***il quadro sui PEPP attraente per i consumatori dell'Unione***, gli Stati membri dovrebbero garantire che i ***consumatori possano effettuare trasferimenti tra i loro*** PEPP ***e altri prodotti pensionistici individuali nazionali. Gli Stati membri***

	dovrebbero garantire che tali trasferimenti non incontrino ostacoli finanziari o amministrativi sproporzionati o di carattere discriminatorio tali da rendere ***i trasferimenti da un PEPP*** a un ***altro prodotto pensionistico individuale*** più costoso rispetto ai trasferimenti tra altri prodotti pensionistici individuali. ***In tale contesto, un trattamento fiscale analogo tra prodotti pensionistici nazionali comparabili e il*** PEPP ***si rivelerebbe determinante per garantire il successo della portabilità del PEPP con altri PEPP e*** prodotti pensionistici nazionali.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Quando un PEPP è distribuito a livello transfrontaliero, una vigilanza efficace dei fornitori e dei distributori di PEPP esige una stretta cooperazione e approcci coerenti tra le autorità competenti in tutta l'Unione. Azioni di vigilanza divergenti possono creare incertezza per i partecipanti al mercato e determinare livelli disomogenei di tutela dei consumatori. Per rafforzare il coordinamento in materia di vigilanza e garantire un'azione proporzionata e coerente nei casi in cui gli interessi dei risparmiatori o dei beneficiari di PEPP potrebbero essere a rischio, è necessario formalizzare il ruolo svolto dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) nell'agevolare l'individuazione di soluzioni adeguate. A tal fine è opportuno conferire all'EIOPA il potere di istituire e coordinare piattaforme di collaborazione che riuniscano le pertinenti autorità competenti, per promuovere lo scambio di	(26) Quando un PEPP è distribuito a livello transfrontaliero, una vigilanza efficace dei fornitori e dei distributori di PEPP esige una stretta cooperazione e approcci coerenti tra le autorità competenti in tutta l'Unione. Azioni di vigilanza divergenti possono creare incertezza per i partecipanti al mercato e determinare livelli disomogenei di tutela dei consumatori. Per rafforzare il coordinamento in materia di vigilanza e garantire un'azione proporzionata e coerente nei casi in cui gli interessi dei risparmiatori o dei beneficiari di PEPP potrebbero essere a rischio, è necessario formalizzare il ruolo svolto dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) nell'agevolare l'individuazione di soluzioni adeguate. A tal fine è opportuno conferire all'EIOPA il potere di istituire e coordinare piattaforme di collaborazione che riuniscano le pertinenti autorità competenti, per promuovere lo scambio di

informazioni, favorire la convergenza delle prassi di vigilanza e, se del caso, prestare assistenza nella risoluzione delle controversie tra le autorità conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma del regolamento (UE) n. 1094/2010.	informazioni, favorire la convergenza delle prassi di vigilanza e, se del caso, prestare assistenza nella risoluzione delle controversie tra le autorità conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma del regolamento (UE) n. 1094/2010. ***I poteri di intervento sul mercato dell'EIOPA sono essenziali per garantire la tutela dei risparmiatori in PEPP qualora emergano preoccupazioni significative e le autorità competenti non abbiano adottato misure, o tali misure non siano sufficienti per affrontarle. Tali poteri di vigilanza sono essenziali per salvaguardare l'integrità, la credibilità e la reputazione del nuovo "prodotto EuroPension" per i risparmiatori in PEPP e per mantenere la fiducia nel mercato dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 2 – comma 1 – punto 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
"34) "consulenza su base indipendente": consulenza in relazione alla quale il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP:	***soppresso***
a) valuta un numero sufficientemente ampio di prodotti pensionistici individuali disponibili sul mercato che siano sufficientemente diversificati quanto a tipologia e fornitore, così da garantire che gli obiettivi del potenziale risparmiatore in PEPP possano essere adeguatamente soddisfatti, e che non siano limitati ai prodotti pensionistici individuali emessi o forniti da soggetti che hanno stretti legami con il fornitore di PEPP o con il distributore di PEPP;	

b) non accetta né trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai potenziali risparmiatori in PEPP;

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 2 – comma 1 – punto 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
35) "strategia di investimento basata sul ciclo di vita": una strategia di investimento che adegua il livello di rischio connesso agli investimenti in funzione di un percorso di riduzione predefinito che è volto ad attenuare il rischio di investimento e a fornire un ragionevole grado di rivalutazione a lungo termine, tenendo conto dell'età o della data di pensionamento della persona e, se del caso, del profilo di erogazione del prodotto, al fine di ridurre al minimo il rischio di perdite ingenti.***"**;	35) "strategia di investimento basata sul ciclo di vita": una strategia di investimento che adegua il livello di rischio connesso agli investimenti in funzione di un percorso di riduzione predefinito che è volto ad attenuare il rischio di investimento e a fornire un ragionevole grado di rivalutazione a lungo termine, tenendo conto dell'età o della data di pensionamento della persona ***nonché della propensione al rischio del risparmiatore*** e, se del caso, del profilo di erogazione del prodotto, al fine di ridurre al minimo il rischio di perdite ingenti. ***Tale strategia ipotizza un livello di rischio più elevato quando l'orizzonte di investimento residuo del risparmiatore è lungo, anche attraverso l'esposizione ad attività non quotate, se del caso, riducendo gradualmente il livello di rischio con l'avvicinarsi della fase di decumulo***;

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri assicurano che i PEPP siano soggetti a un trattamento fiscale non ***meno favorevole di quello riservato*** ad altri prodotti pensionistici individuali. Qualora ***uno*** Stato membro ***applichi tipi o livelli diversi*** di ***sgravi fiscali in relazione a tali altri prodotti pensionistici individuali***, il ***PEPP*** può ***beneficiare del trattamento più favorevole previsto dal diritto*** di tale ***Stato membro****.;*	***Fatta salva l'applicazione della legislazione fiscale degli Stati membri e in linea con il TFUE,*** gli Stati membri assicurano che i PEPP siano soggetti a un trattamento fiscale non ***discriminatorio rispetto*** ad altri prodotti pensionistici individuali ***nazionali comparabili***. Qualora ***vi siano ragionevoli motivi per ritenere che le disposizioni fiscali siano applicate in modo discriminatorio così da rendere il PEPP meno attraente, la Commissione, il Parlamento europeo o qualsiasi*** Stato membro ***ha il potere di chiedere allo Stato membro interessato*** di ***fornire una giustificazione per tali misure senza indebito ritardo. Qualora la giustificazione fornita, o l'assenza di una giustificazione, sia ritenuta insoddisfacente, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di agire a norma dell'articolo 258 TFUE. A seguito*** di tale ***richiesta, la Commissione adotta misure adeguate a norma dell'articolo 258 TFUE***.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
"f bis) documentazione attestante il rispetto dei requisiti in materia di	"f bis) documentazione attestante il rispetto dei requisiti in materia di

governance e controllo del prodotto ***di cui*** all'articolo ***25***, ***comprese informazioni che precisino come il PEPP è concepito per offrire ai risparmiatori in PEPP un buon rapporto costi-benefici;***	governance e controllo del prodotto ***conformemente*** all'articolo ***3, lettera b)***, ***e agli articoli 23 e 25 del presente regolamento***;

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 9

Testo in vigore	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
La denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP» in relazione a un prodotto pensionistico individuale può essere utilizzata soltanto se il prodotto pensionistico individuale è stato registrato dall'EIOPA per la distribuzione con la denominazione «PEPP» ai sensi del presente regolamento.	***"***La denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP» ***o «prodotto EuroPension» ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1,*** in relazione a un prodotto pensionistico individuale può essere utilizzata soltanto se il prodotto pensionistico individuale è stato registrato dall'EIOPA per la distribuzione con la denominazione «PEPP» ai sensi del presente regolamento.***"***

Or. en

((02019R1238))

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 13 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) all'articolo 13, è inserito il paragrafo seguente:
	"-1. L'EIOPA tiene un registro pubblico centrale online in cui sono

conservate tutte le informazioni essenziali di ciascun PEPP registrato nell'Unione. Il registro pubblico centrale è una piattaforma rivolta ai consumatori gestita dall'EIOPA."

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***L'EIOPA tiene un*** registro pubblico centrale ***in cui figurano ogni PEPP registrato ai sensi del presente regolamento, il numero di registrazione del PEPP,*** il ***fornitore del*** PEPP***, le autorità competenti del fornitore*** del ***PEPP, la data di registrazione*** del ***PEPP***, se si tratta di un ***PEPP di base*** o di un PEPP su misura, ***l'elenco completo degli Stati membri*** in cui il PEPP ***è offerto e l'elenco completo degli Stati membri per*** i ***quali il fornitore del PEPP offre un sottoconto. Il registro indica inoltre, per ogni PEPP registrato, i costi annui totali e la media dei*** risultati ***passati relativi all'anno precedente e agli*** ultimi ***tre,*** cinque e dieci anni, ***nonché gli indicatori sintetici di rischio, quali pubblicati nel documento contenente*** le informazioni ***chiave*** di ***cui all'articolo 26. Il registro è pubblicamente accessibile in formato elettronico ed è mantenuto aggiornato.***;	1. ***Il*** registro pubblico centrale ***individua le principali categorie di informazioni pertinenti per il consumatore e comprende quanto segue:***
	i. i paesi in cui il PEPP ***è distribuito;***
	ii. il nome del prodotto;
	iii. le caratteristiche del ***prodotto***, ***ad esempio*** se si tratta di un ***prodotto Europension*** o di un PEPP su misura, ***le attività*** in cui il PEPP ***sarà investito,*** i ***metodi di uscita sotto forma di somma***

forfettaria o rendita e le possibilità di ritiro anticipato;

iv. gli indicatori di rischio;

v. le commissioni;

vi. i risultati ottenuti in passato negli ultimi cinque e dieci anni, se del caso;

vii. eventuali agevolazioni fiscali;

viii. le informazioni di ***contatto del fornitore del PEPP; e***

ix. un link al KID contenente le altre informazioni pertinenti;

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"3 bis. I consumatori possono utilizzare il registro pubblico centrale in modo semplice, digitale e interattivo. A seguito dei test sui consumatori, l'EIOPA aggiorna il registro pubblico centrale per garantire che sia orientato ai consumatori e di facile utilizzo e prende in considerazione, se del caso, l'uso di grafici e immagini. In particolare, i consumatori devono essere in grado di filtrare i PEPP offerti in ciascun paese in modo facilmente fruibile".

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(7 bis) all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Per la distribuzione di PEPP le diverse categorie di fornitori di PEPP e di distributori di PEPP rispettano le seguenti norme:	"1. Per la distribuzione di PEPP le diverse categorie di fornitori di PEPP e di distributori di PEPP rispettano le seguenti norme:
a) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento e gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento si conformano al diritto nazionale applicabile di attuazione delle norme di cui ai capi V e VI della direttiva (UE) 2016/97, a eccezione degli articoli 20, 23 e 25 e dell'articolo 30, paragrafo 3, della stessa direttiva in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, al diritto dell'Unione direttamente applicabile adottata ai sensi delle predette norme in materia di distribuzione di detti prodotti e al presente regolamento, a eccezione dell'articolo 34, paragrafo 4;	a) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento e gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento si conformano al diritto nazionale applicabile di attuazione delle norme di cui ai capi V e VI della direttiva (UE) 2016/97, a eccezione degli articoli 20, 23 e 25 e dell'articolo 30, paragrafo 3, della stessa direttiva in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, al diritto dell'Unione direttamente applicabile adottata ai sensi delle predette norme in materia di distribuzione di detti prodotti e al presente regolamento, a eccezione dell'articolo 34, paragrafo 4;
b) le imprese di investimento di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del presente regolamento si conformano al diritto nazionale applicabile di attuazione delle norme sulla commercializzazione e la distribuzione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 16, paragrafo 3, primo comma, e agli articoli 23, 24 e 25 della direttiva 2014/65/UE, a eccezione dell'articolo 24, paragrafo 2, e dell'articolo 25, paragrafi 3 e 4, di detta direttiva, al diritto dell'Unione direttamente applicabile adottato ai sensi delle predette norme, e al presente regolamento, a eccezione dell'articolo 34, paragrafo 4;	b) le imprese di investimento di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del presente regolamento si conformano al diritto nazionale applicabile di attuazione delle norme sulla commercializzazione e la distribuzione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 16, paragrafo 3, primo comma, e agli articoli 23, 24***, 24 ter*** e 25 della direttiva 2014/65/UE, a eccezione dell'articolo 24, paragrafo 2, e dell'articolo 25, paragrafi 3 e 4, di detta direttiva, al diritto dell'Unione direttamente applicabile adottato ai sensi delle predette norme, e al presente regolamento, a eccezione dell'articolo 34, paragrafo 4;

c) tutti gli altri fornitori di PEPP e distributori di PEPP si conformano al diritto nazionale applicabile di attuazione delle norme sulla commercializzazione e la distribuzione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 16, paragrafo 3, primo comma, e agli articoli 23, 24 e 25 della direttiva 2014/65/UE, a eccezione dell'articolo 24, paragrafo 2, e dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4, al diritto dell'Unione direttamente applicabile adottata ai sensi delle predette norme, e al presente regolamento.	c) tutti gli altri fornitori di PEPP e distributori di PEPP si conformano al diritto nazionale applicabile di attuazione delle norme sulla commercializzazione e la distribuzione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 16, paragrafo 3, primo comma, e agli articoli 23, 24***, 24 ter*** e 25 della direttiva 2014/65/UE, a eccezione dell'articolo 24, paragrafo 2, e dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4, al diritto dell'Unione direttamente applicabile adottata ai sensi delle predette norme, e al presente regolamento.

Or. en

(02019R1238)

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 24 – comma 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(7 ter) all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
Su richiesta, i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP forniscono gratuitamente i documenti e le informazioni anche su altro supporto durevole, compreso il supporto cartaceo. I fornitori di PEPP e i distributori di PEPP informano i clienti PEPP del loro diritto di richiedere gratuitamente una copia di tali documenti su un altro supporto durevole, anche cartaceo.	"Su richiesta, i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP forniscono gratuitamente i documenti e le informazioni anche su altro supporto durevole, compreso il supporto cartaceo. I fornitori di PEPP e i distributori di PEPP informano i clienti PEPP del loro diritto di richiedere gratuitamente una copia di tali documenti su un altro supporto durevole, anche cartaceo. ***Il contenuto del KID è lo stesso, sia esso fornito in formato elettronico o su altro supporto durevole."***

Or. en

(02019R1238)

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(9 bis) all'articolo 26, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
3. Il PEPP KID è un documento a sé stante, chiaramente separato ***dalla documentazione commerciale***. Esso non contiene rinvii ***alla documentazione commerciale***. Esso può contenere rinvii ad altri documenti, compreso il prospetto ove applicabile, solo quando il rinvio riguarda informazioni che il presente regolamento prescrive di includere nel PEPP KID.	"3. Il PEPP KID è un documento a sé stante, chiaramente separato ***dalle comunicazioni commerciali***. Esso non contiene rinvii ***alle comunicazioni commerciali***. Esso può contenere rinvii ad altri documenti, compreso il prospetto ove applicabile, solo quando il rinvio riguarda informazioni che il presente regolamento prescrive di includere nel PEPP KID.***"***

Or. en

(02019R1238)

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 26 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 ter) all'articolo 26, il paragrafo 9 è soppresso;

Or. en

(02019R1238)

Motivazione

Spostato all'articolo 28, paragrafo 3, lettera d), punto iii).

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	(9 quater) all'articolo 28, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) all'inizio del documento: il nome del PEPP, se si tratta o meno di un PEPP di base, l'identità e i dati di contatto del fornitore del PEPP, informazioni sulle autorità competenti del fornitore del PEPP, il numero di registrazione del PEPP nel registro centrale pubblico e la data del documento;	***"***a) all'inizio del documento: il nome del PEPP, se si tratta o meno di un PEPP di base, l'identità e i dati di contatto del fornitore del PEPP, informazioni sulle autorità competenti del fornitore del PEPP, il numero di registrazione del PEPP nel registro centrale pubblico e la data del documento; ***per un PEPP di base per i consumatori è visualizzata solo la denominazione "prodotto EuroPension";"***

Or. en

(02019R1238)

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 quinquies) all'articolo 28, paragrafo 3, è inserita la lettera seguente:
	"b bis) una breve clausola di esclusione della responsabilità che informa il risparmiatore in PEPP dell'esistenza del registro pubblico centrale di cui all'articolo 13, indicante che tutti i PEPP registrati sono disponibili in tale registro, compreso il link a tale registro."

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera c – punto xviii

Testo della Commissione	*Emendamento*
xviii) informazioni che precisino che tutti i PEPP registrati sono disponibili nel registro pubblico centrale di cui all'articolo 13, con indicazione del collegamento internet al registro;;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Spostato nel PEPP KID (cfr. emendamento all'articolo 28, paragrafo 3, nuova lettera b bis))

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera d – punto iii

Testo in vigore	*Emendamento*
	(a bis) all'articolo 28, paragrafo 3, lettera d), il punto iii) è sostituito dal seguente:
iii) scenari di performance adeguati ***e*** le ipotesi su cui sono basati;	***"iii) risultati passati, ove possibile, e*** scenari di performance adeguati ***con*** le ipotesi su cui sono basati;***"***

Or. en

(02019R1238)

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 29

Testo in vigore	*Emendamento*
	(10 bis) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:
Articolo 29	***"***Articolo 29
Documentazione commerciale	***Comunicazioni e pratiche commerciali***
La documentazione commerciale che ***contiene*** informazioni specifiche relative al PEPP non include alcuna indicazione che contraddica le informazioni che figurano nel PEPP KID o che sminuisca la rilevanza di detto documento. ***La documentazione commerciale indica*** che è disponibile un PEPP KID e fornisce informazioni su come e dove ottenerlo, compreso il sito web del fornitore del PEPP.	***Le comunicazioni commerciali*** che ***contengono*** informazioni specifiche relative al PEPP non include alcuna indicazione che contraddica le informazioni che figurano nel PEPP KID o che sminuisca la rilevanza di detto documento. ***Le comunicazioni commerciali indicano*** che è disponibile un PEPP KID e fornisce informazioni su come e dove ottenerlo, compreso il sito web del fornitore del PEPP.***"***

Or. en

(02019R1238)

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 – lettera b
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'obbligo di ***prestare*** consulenza ***a un potenziale*** risparmiatore in PEPP ***conformemente al paragrafo 2, primo comma***, ***non si applica*** in ***relazione alla distribuzione*** del PEPP di ***base***.	***In deroga al paragrafo 2, e al fine*** di ***agevolare il percorso degli investitori, la*** consulenza ***ai potenziali risparmiatori in PEPP di base è fornita per impostazione predefinita tramite mezzi digitali. Il*** risparmiatore in PEPP ***mantiene il diritto di chiedere una consulenza di persona fornita tramite un consulente finanziario***, ***che il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP mette a disposizione su richiesta. Se il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP è informato di un cambiamento nella situazione personale o finanziaria del risparmiatore in PEPP o negli obiettivi di investimento del risparmiatore in PEPP, il fornitore o il distributore di PEPP applica i requisiti di cui al paragrafo 4.***

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 – lettera b
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se è prestata consulenza in relazione alla distribuzione del PEPP di base, tale consulenza è fornita solo su richiesta del risparmiatore in PEPP. Il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP presta la consulenza su base indipendente.;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 – lettera c
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 34 – paragrafo 4 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:	***soppresso***
"4 bis. In deroga al paragrafo 4, se è prestata consulenza in relazione alla distribuzione del PEPP di base, il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP non ha l'obbligo di ottenere informazioni sulle conoscenze ed esperienze del potenziale risparmiatore in PEPP.";	

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(12 bis) all'articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. I fornitori di PEPP redigono un documento sintetico personalizzato da fornire durante la fase di accumulo contenente le informazioni chiave per ciascun risparmiatore in PEPP, prendendo in considerazione la natura specifica dei sistemi pensionistici nazionali e qualsiasi normativa pertinente, compresa quella nazionale in materia di sicurezza sociale, di diritto del lavoro e di diritto tributario («prospetto delle prestazioni del PEPP»). Il	"1. I fornitori di PEPP redigono un documento sintetico personalizzato da fornire durante la fase di accumulo contenente le informazioni chiave per ciascun risparmiatore in PEPP, prendendo in considerazione la natura specifica dei sistemi pensionistici nazionali e qualsiasi normativa pertinente, compresa quella nazionale in materia di sicurezza sociale, di diritto del lavoro e di diritto tributario («prospetto delle prestazioni del PEPP»). Il

titolo del documento contiene l'espressione «Prospetto delle prestazioni del PEPP».	titolo del documento contiene l'espressione «Prospetto delle prestazioni del PEPP» ***per un PEPP su misura e «Prospetto delle prestazioni del prodotto Europension» per un PEPP di base***.*"*

Or. en

(02019R1238)

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il PEPP di base ***di cui all'articolo 45***;	a) il PEPP di base ***denominato "prodotto Europension" per i risparmiatori in PEPP***;

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I fornitori di PEPP strutturano le opzioni di investimento sulla base di una tecnica di attenuazione del rischio ai sensi dell'articolo 46.;	3. ***Fatto salvo l'articolo 45, paragrafo 1, del presente regolamento,*** i fornitori di PEPP strutturano le opzioni di investimento sulla base di una tecnica di attenuazione del rischio ai sensi dell'articolo 46.;

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 45 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il PEPP di base	Il PEPP di base ***denominato "prodotto EuroPension"***

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I fornitori di PEPP strutturano l'opzione di investimento del PEPP di base secondo una strategia di investimento basata sul ciclo di vita.	1. I fornitori di PEPP strutturano l'opzione di investimento del PEPP di base***, offerto ai risparmiatori in PEPP con la denominazione "prodotto EuroPension",*** secondo una strategia di investimento basata sul ciclo di vita.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatte salve le regole di investimento di cui all'articolo 41, ***almeno il 95 % delle attività del*** PEPP ***di base diverse dalle disponibilità liquide*** è investito in ***uno***	2. Fatte salve le regole di investimento di cui all'articolo 41, ***il PEPP di base offerto ai risparmiatori in*** PEPP ***con la denominazione "prodotto EuroPension"*** è

degli strumenti finanziari di ***cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera*** a), ***punti da i***) a ***iv), della direttiva 2014/65/***UE***;***	investito ***secondo il "principio della persona prudente", consentendo investimenti*** in ***società europee non quotate, quali quote o azioni di fondi*** di ***investimento europei a lungo termine (ELTIF) autorizzati*** a ***norma del regolamento (UE*****) *2015/760***, ***fondi europei per il venture capital autorizzati a norma del regolamento (UE*****) *2013/345 o fondi europei per l'imprenditoria sociale*** a ***norma del regolamento (***UE***) *2013/346***.
	Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera a
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il ricorso a tecniche di attenuazione del rischio garantisce che le strategie di investimento per il PEPP siano concepite al fine di costituire, tramite il PEPP, un futuro reddito pensionistico individuale stabile e adeguato e di garantire un trattamento equo di tutte le generazioni di risparmiatori in PEPP. Tali tecniche di attenuazione del rischio tengono conto della durata residua prevista della fase di accumulo individuale del risparmiatore in PEPP o del gruppo di risparmiatori in PEPP e dell'opzione di decumulo scelta dal risparmiatore in PEPP. Tutte le tecniche di attenuazione del rischio sono solide, robuste e coerenti con il profilo di rischio della corrispondente opzione di investimento.;	1. Il ricorso a tecniche di attenuazione del rischio garantisce che le strategie di investimento per il PEPP siano concepite al fine di costituire, tramite il PEPP, un futuro reddito pensionistico individuale stabile e adeguato e di garantire un trattamento equo di tutte le generazioni di risparmiatori in PEPP. Tali tecniche di attenuazione del rischio tengono conto della durata residua prevista della fase di accumulo individuale del risparmiatore in PEPP o del gruppo di risparmiatori in PEPP e***, se del caso,*** dell'opzione di decumulo scelta dal risparmiatore in PEPP. Tutte le tecniche di attenuazione del rischio sono solide, robuste e coerenti con il profilo di rischio della corrispondente opzione di investimento.;
	Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale per quanto riguarda l'organizzazione dei sistemi pensionistici e l'autonomia delle parti sociali, compresi l'adesione obbligatoria e i risultati delle contrattazioni collettive, e nella misura in cui ciò non interferisca con gli attuali schemi pensionistici aziendali e professionali, gli Stati membri non impediscono ai datori di lavoro di contribuire volontariamente a un PEPP per i loro dipendenti che sono risparmiatori in PEPP e che prestano il loro consenso a tale riguardo.	3. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale per quanto riguarda l'organizzazione dei sistemi pensionistici e l'autonomia delle parti sociali, compresi l'adesione obbligatoria e i risultati delle contrattazioni collettive, e nella misura in cui ciò non interferisca con gli attuali schemi pensionistici aziendali e professionali, gli Stati membri non impediscono ai datori di lavoro di contribuire volontariamente a un PEPP per i loro dipendenti che sono risparmiatori in PEPP e che prestano il loro consenso a tale riguardo. ***Il PEPP, a cui contribuiscono sia il datore di lavoro sia il dipendente, deve rimanere un prodotto pensionistico del terzo pilastro.***

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 47 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale riguardanti l'organizzazione dei sistemi pensionistici e l'autonomia delle parti sociali, compresi l'adesione obbligatoria e gli esiti delle contrattazioni collettive, e nella misura in cui ciò non interferisca con gli schemi pensionistici	Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale riguardanti l'organizzazione dei sistemi pensionistici e l'autonomia delle parti sociali, compresi l'adesione obbligatoria e gli esiti delle contrattazioni collettive, e nella misura in cui ciò non interferisca con gli schemi pensionistici

aziendali e professionali esistenti, gli Stati membri possono consentire che il PEPP sia fornito a un dipendente nell'ambito di un accordo aziendale che prevede l'iscrizione automatica.	aziendali e professionali esistenti, gli Stati membri possono consentire che il PEPP sia fornito a un dipendente nell'ambito di un accordo aziendale che prevede l'iscrizione automatica ***qualora nello Stato membro interessato non sia disponibile uno schema pensionistico aziendale e professionale del secondo pilastro. Il PEPP, a cui contribuiscono sia il datore di lavoro sia il dipendente, deve rimanere un prodotto pensionistico del terzo pilastro.***

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 51 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) prima dell'articolo 52, è inserito l'articolo seguente:
	Articolo 51 bis bis
	Trasferimenti tra PEPP
	Gli Stati membri consentono i trasferimenti tra PEPP, indipendentemente dal tipo di PEPP interessato, che si tratti di un "prodotto EuroPension" o di un PEPP su misura. Anche un PEPP professionale è ammissibile a tali trasferimenti.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23 – lettera b
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 56 ter – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Trasferimenti da altri prodotti pensionistici individuali	Trasferimenti da ***e verso*** altri prodotti pensionistici individuali

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23 – lettera b
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 56 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri autorizzano i trasferimenti da altri prodotti pensionistici individuali a un PEPP.	1. Gli Stati membri autorizzano i trasferimenti da altri prodotti pensionistici individuali a un PEPP ***e da un PEPP a un altro prodotto pensionistico individuale***.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 61 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(25 bis) all'articolo 61, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. L'EIOPA e le autorità competenti monitorano i prodotti pensionistici individuali forniti o distribuiti per verificare che tali prodotti siano denominati «PEPP»**,** o che sia suggerito che si tratti di PEPP, solo se essi sono registrati ai sensi del presente regolamento.	"2. L'EIOPA e le autorità competenti monitorano i prodotti pensionistici individuali forniti o distribuiti per verificare che tali prodotti siano denominati ***«prodotto EuroPension»,*** «PEPP» o che sia suggerito che si tratti di PEPP, solo se essi sono registrati ai sensi del presente regolamento.***"***

Or. en

(02019R1238)

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 62

Testo in vigore	*Emendamento*
	(25 ter) all'articolo 62, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.	Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari***, inclusa la capacità di eseguire attività di acquisto in forma anonima,*** per l'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.

Or. en

(02019R1238)

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 65 – paragrafo 3 – comma 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(28 bis) all'articolo 65, paragrafo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
Se le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, l'EIOPA può imporre a titolo precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 2 prima che un PEPP sia commercializzato, distribuito o venduto ai clienti di PEPP.	***"***Se le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, l'EIOPA può imporre a titolo precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 2 prima che un PEPP sia commercializzato, distribuito o venduto ai clienti di PEPP***, in particolare se riguardano un PEPP di base denominato "prodotto EuroPension"."***

Or. en

(02019R1238)

MOTIVAZIONE

La relatrice prende atto che, sebbene il PEPP sia in vigore da anni, la sua diffusione rimane estremamente limitata. Solo due fornitori lo offrono in tutta l'Unione europea (UE) e il 76 % degli europei non ne ha mai sentito parlare, secondo la relazione 2024 dell'EIOPA sulle tendenze dei consumatori.

Date le sfide che ci troviamo attualmente ad affrontare (in particolare la scarsità di fondi pubblici per garantire un reddito pensionistico dignitoso ai cittadini solo attraverso il primo pilastro), i cittadini dovrebbero avere la possibilità di integrare la loro pensione nell'ambito del primo pilastro. In effetti, i dati pubblicati dall'EIOPA mostrano che entro il 2070 le pensioni statali dovrebbero rappresentare solo il 38 % del reddito medio passato di un lavoratore. È pertanto importante offrire ai cittadini un maggior numero di opzioni finanziarie per affrontare la questione, in linea con gli obiettivi dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Gli Stati membri devono garantire che il primo pilastro rimanga solido, consentendo nel contempo ai cittadini di integrarlo con altre fonti di entrate qualora lo desiderino. Tra queste vi potrebbero essere pensioni aziendali o professionali offerte dai datori di lavoro (secondo pilastro) o prodotti pensionistici attraenti in cui i cittadini possano investire individualmente (terzo pilastro).

La relatrice ritiene che la proposta della Commissione costituisca una buona base, pur ritenendo che siano necessarie alcune modifiche per perseguire l'obiettivo iniziale in modo più efficace.

Imposizione fiscale

L'esperienza ha dimostrato che il trattamento fiscale di un prodotto finanziario è un vantaggio concreto di cui i consumatori tengono conto quando devono prendere una decisione di investimento, il che lo rende un fattore determinante per il successo dell'adozione di un prodotto finanziario. Secondo l'articolo 110 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) "*nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni*". Alla luce di tale disposizione, la relatrice suggerisce di riscrivere l'articolo 3 del regolamento PEPP. La relatrice propone inoltre che la Commissione europea, il Parlamento europeo o qualsiasi Stato membro possano chiedere a uno Stato membro di fornire, senza indebito ritardo, una giustificazione per le misure nazionali qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che le disposizioni fiscali siano applicate in modo discriminatorio tale da rendere il PEPP meno attraente rispetto a un prodotto pensionistico nazionale. Qualora la giustificazione fornita, o l'assenza di una giustificazione, sia ritenuta insoddisfacente, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di avviare una procedura di infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE.

Il PEPP di base

Nel contesto dell'Unione del risparmio e degli investimenti, la relatrice ritiene che i prodotti finanziari debbano essere più accessibili ai consumatori, anche per quanto riguarda la loro denominazione. La relatrice suggerisce pertanto di denominare il PEPP di base come "prodotto EuroPension" per i consumatori.

Inoltre, dato che il PEPP di base ("prodotto EuroPension") segue un approccio basato sul ciclo di vita, gli investimenti effettuati dovrebbero rispettare il principio della persona prudente senza la necessità di limitare ulteriormente l'allocazione delle attività con limiti quantitativi. In effetti, dei limiti quantitativi all'allocazione delle attività di un PEPP sarebbero incompatibili con la

strategia di investimento (approccio del ciclo di vita), in cui l'allocazione delle attività è destinata a evolvere nel corso della durata di vita di un PEPP.

Infine, la consulenza per il PEPP di base deve rimane disponibile in modo più agevole. Tale consulenza dovrebbe essere fornita per impostazione predefinita attraverso mezzi digitali e i consumatori dovrebbero poter richiedere una consulenza in presenza, se lo desiderano.

PEPP professionale

La relatrice sostiene fortemente la proposta della Commissione di un PEPP professionale: i PEPP professionali sono più preziosi negli Stati membri in cui non esistono prodotti del secondo pilastro per i lavoratori. In questo scenario (in cui non sono proposte alternative), il PEPP dovrebbe poter essere fornito come prodotto del terzo pilastro da un datore di lavoro a un dipendente, con la possibilità di introdurre l'iscrizione automatica. Tuttavia, laddove siano disponibili prodotti del secondo pilastro, il PEPP professionale potrebbe essere proposto come opzione dal datore di lavoro al dipendente, al fine di fornire una fonte aggiuntiva di entrate pensionistiche.

Cambio di PEPP

Se da un lato è opportuno evitare cambi frequenti di PEPP, che non sono nell'interesse finanziario del consumatore data la natura a lungo termine degli investimenti pensionistici, dall'altro il diritto di cambiare PEPP dovrebbe rimanere possibile per consentire ai consumatori di passare a un prodotto pensionistico più attraente. Tale portabilità dovrebbe essere agevolata tra i PEPP, compresi i PEPP professionali, e tra un PEPP e un prodotto pensionistico nazionale. Ciò è fondamentale per lasciare al consumatore la scelta più ampia possibile nel caso di un'offerta più attraente.

Registro pubblico dell'EIOPA

Nella sua forma attuale, il registro pubblico dell'EIOPA non è adatto a un uso pratico. Non è di facile utilizzo e visualizza informazioni che non sono pertinenti per il consumatore. La relatrice suggerisce che l'EIOPA lo elabori in modo orientato ai consumatori, affinché diventi leggibile, informativo e più facile da consultare. Dopo il test presso i consumatori, le informazioni saranno limitate a quelle essenziali per i consumatori e la digitalizzazione sarà sfruttata per rendere il sito web più facile da usare.

Coerenza con altre legislazioni

La relatrice ritiene che sia importante mantenere la coerenza in tutta la legislazione per conseguire gli obiettivi dell'Unione del risparmio e degli investimenti (ossia migliorare i risultati per i consumatori e le opzioni a loro disposizione) e ridurre gli oneri amministrativi per le imprese. Per quanto riguarda il PEPP, si dovrebbe garantire la coerenza con il riesame dell'EPAP (sul principio della persona responsabile del prodotto) e con la strategia per gli investimenti al dettaglio (sul rapporto qualità/prezzo, il materiale di marketing, i poteri di vigilanza e il documento contenente le informazioni chiave elaborato conformemente al regolamento PRIIP).

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice dichiara di aver incluso nella sua relazione contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione del progetto di relazione, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
InvestEurope
European Fund and Asset Management Association (EFAMA)
Pan-European Personal Pension Providers Association (PEPPA)
Better Finance
Bureau Européen des Unions de Consommateurs
PensionsEurope
Insurance Europe
Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers
European Association of Paritarian Institutions of Social Protection
FranceInvest
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
Pensioenfederatie (Federation of the Dutch Pension Funds)
Association Française de la Gestion financière (AFG)
Capital International Management Company (ICI)
BlackRock
France Assureurs
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate
Nulla

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, la relatrice dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).